MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 4

Reclusione e multa in rapporto all'entità del reato

Il colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'art. 1, la quantita' del tabacco supera i chilogrammi 15, e quando, nei casi preveduti dall'art. 64, n. 2, della legge 17 luglio 1942, n. 907, le piante abusivamente trapiantate o coltivate superano rispettivamente il numero di cinquecento e di trecento.

Versione in vigore dal 17 febbraio 1951, non più in vigore dal 30 gennaio 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 3 gennaio 1951, n. 27
Capo	I — Pene per il contrabbando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alla-legge-17-luglio-1942-n-907-sul-monopolio-dei-sali/art-4-reclusione-e-multa-in-rapporto-all-entita-del-reato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it